I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 494/78 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 1978

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione dev'essere a conoscenza della situazione e dell'evoluzione, nei nove paesi della Comunità, sia del costo della manodopera, sia del reddito dei lavoratori dipendenti ;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non consentono di effettuare validi raffronti, a causa soprattutto delle divergenze che esistono tra le legislazioni, le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri, e che occorre pertanto effettuare inchieste sulla base di definizioni uniformi e secondo metodi comuni ;

considerando che il miglior metodo per conoscere il livello, la composizione e l'evoluzione del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori dipendenti consiste nell'effettuare inchieste comunitarie specifiche, analogamente a quanto è stato fatto dal 1959 nell'industria, in applicazione dei regolamenti del Consiglio n. 10 [1], n. 14 [2], n. 28 [3], n. 151 [4], n. 101/66/CEE [5], (CEE) n. 1899/68 [6], (CEE) n. 2259/71 [7] e (CEE) n. 328/75 [8], e con riferimento alle informazioni contabili relative agli anni dal 1959 al 1964, 1966, 1969, 1972 e 1975 ; nel settore dei trasporti su strada, a norma del regolamento n. 100/66/CEE [9] e sulla base dei dati relativi all'anno 1967 ; nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2053/69 [10] e (CEE) n. 3192/73 [11] e sulla base dei dati contabili relativi agli anni 1970 e 1974 ;

considerando che, in seguito alle variazioni sensibili che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per i salari e i relativi oneri sociali a carico dei datori di lavoro, è opportuno procedere ad una nuova inchiesta, con riferimento ai dati contabili per l'anno 1978, al fine di aggiornare i risultati delle inchieste precedenti che vertevano sui dati contabili del 1975 nell'industria e del 1974 nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni ;

considerando che, per razionalizzare le procedure e alleggerire l'onere per le imprese e per i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri occorre, da un lato, procedere secondo il metodo del sondaggio e, d'altro lato, raccogliere le informazioni per l'industria, il commercio, le banche e le imprese di assicurazioni a mezzo di un'unica inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro delle sue inchieste periodiche, relative al costo della manodopera e al reddito dei lavoratori, la Commissione procede nel 1979, con riferimento ai dati contabili relativi al 1978, ad un'inchiesta sul costo della manodopera (operai e impiegati) e sui redditi dei lavoratori dipendenti nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni.

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1199/60.
(2) GU n. 55 del 16. 8. 1961, pag. 1054/61.
(3) GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1277/62.
(4) GU n. 133 del 13. 12. 1962, pag. 2841/62.
(5) GU n. 134 del 22. 7. 1966, pag. 2540/66.
(6) GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 4.
(7) GU n. L 238 del 23. 10. 1971, pag. 1.
(8) GU n. L 37 del 12. 2. 1975, pag. 1.
(9) GU n. 134 del 22. 7. 1966, pag. 2538/66.
(10) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 8.
(11) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 1.

Articolo 2

L'inchiesta riguarda le imprese e gli stabilimenti che hanno alle proprie dipendenze almeno dieci lavoratori ed esercitano le attività delimitate e definite dalle divisioni 1, 2, 3, 4, 5 e dalle classi 61, 64/65, 81, 82 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione dei gruppi 651, 652 e 811 e, per l'Irlanda, della classe 50. Tuttavia nelle banche e nelle assicurazioni con sede a Lussemburgo, l'inchiesta verrà effettuata senza considerazione di un numero limite di lavoratori dipendenti.

L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro sono tenuti a fornire, per le imprese o gli stabilimenti compresi nel campione, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati) ed il reddito dei lavoratori dipendenti, sulla base dei dati contabili relativi a tutto l'anno 1978 e secondo le modalità in appresso indicate.

Articolo 4

L'inchiesta riguarda :

a) le spese per i salari, compresi i premi e le gratifiche, e tutti gli oneri inerenti, in particolare le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla previdenza sociale e ai regimi complementari, e le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori e l'importo di eventuali tasse e sovvenzioni direttamente connesse con il costo della manodopera ;
b) il numero dei lavoratori dipendenti occupati presso le imprese o gli stabilimenti ;
c) la durata delle prestazioni fornite dai lavoratori dipendenti.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi. La Commissione, in collaborazione con tali servizi determina le modalità tecniche dell'inchiesta. Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta e i termini per presentare le risposte ai questionari.

Le persone tenute a fornire le informazioni risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle risposte ai questionari e trasmettono alla Commissione i risultati dell'inchiesta esclusa qualsiasi informazione di carattere individuale conformemente al programma d'elaborazione definito dalla Commissione. I risultati sono ripartiti per settore d'attività e, se del caso, per regione e per classe di grandezza delle imprese o degli stabilimenti.

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle ad altri fini, in particolare a fini fiscali, e comunicarle a terzi.

Gli Stati membri prendono le misure idonee alla repressione delle infrazioni :

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3 ;
b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente al primo comma.

Articolo 8

Gli Stati membri ricevono, per l'esecuzione dell'inchiesta, una somma forfettaria proporzionale al numero delle imprese o degli stabilimenti intervistati. Detta somma è imputata ai relativi stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER